



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	PRESIDENTE
Dott.ssa Patrizia VISAGGI	CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia CASARINO	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. **57/2020 R.G.L.**, promossa da:
I.N.P.S., c.f. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Bagnasco per procura generale alle liti del 21.7.2015 a rogito dr. Paolo Castellini, Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, Via Arcivescovado n. 9/C, presso l'ufficio legale distrettuale della sede provinciale dell'Istituto

APPELLANTE

CONTRO

A.F.I.B. S.r.l., Architettura Funeraria Industrializzata Boltro S.r.l., P.IVA 01458500020, con sede in Trino (VC), C.so Casale n. 5, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Arch. Andrea Boltro, rappresentata e difesa,



congiuntamente e disgiuntamente, per delega in calce alla memoria di costituzione in appello, dagli Avv.ti Francesco Pollini e Aldo Casalini, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Vercelli, Via Monte di Pietà n. 28

APPELLATA

Oggetto: Ripetizione di indebito

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 7.2.2020

Per l'appellata: come da memoria depositata il 28.5.2020

FATTI DI CAUSA

A.F.I.B. s.r.l. ha chiamato l'INPS davanti al Tribunale di Vercelli, esponendo di essere impresa colpita dall'alluvione del novembre 1994 e di avere regolarmente versato i contributi dovuti all'Istituto per il triennio 1995/1997, per un totale di euro 538.934,64 ed ha chiesto l'accertamento del diritto al versamento dei contributi nella misura ridotta del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 90 della L.350/2003 e succ. modifiche, e quindi del diritto alla restituzione delle somme versate in misura superiore al 10% per gli anni dal 1994 al 1997 compresi, con condanna dell'INPS alla restituzione della somma di € 485.041,21, pari al 90% di quanto già versato o di altra somma da determinare in corso di causa.

L'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la prescrizione del credito e deducendo comunque l'infondatezza della domanda per l'inapplicabilità della riduzione al 10% delle somme dovute per gli anni 1995-1997 a titolo contributivo.



Il Tribunale, rinviata la causa in attesa della decisione della Commissione Europea sull'indagine formale relativa ad aiuti di Stato, tra cui quello in favore delle imprese danneggiate dall'alluvione del 1994, e disposta c.t.u. contabile, con sentenza n. 184/19 pubblicata il 7.1.2020, ha condannato l'INPS a corrispondere alla società ricorrente € 45.655,43, oltre rivalutazione ed interessi dal 31.7.2007, ed ha condannato l'INPS a rimborsarle le spese di lite, ponendo a carico dell'Istituto anche le spese di c.t.u..

Propone appello l'INPS; resiste l'appellata.

Disposta la trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. h) D.L. 18/20 convertito in L. 27/20 e ulteriormente modificato dal D.L. 28/20, la causa è stata decisa con dispositivo del 10.6.2020.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, a fondamento della pronuncia di accoglimento della domanda attorea (limitatamente all'importo di € 45.655,43), ha in primo luogo richiamato il consolidato orientamento in materia secondo cui - ferma l'applicabilità delle agevolazioni previste in favore delle vittime dell'alluvione piemontese del 1994 dall'art. 4, co. 90, L. 350/2003 e dall'art. 3 quater, D.L. n. 300/2006, conv. con L. n. 17/2007, non solo ai tributi ma anche ai contributi previdenziali ed ai premi assicurativi - la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di



questi ultimi, che un'interpretazione che li escludesse dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale circa l'irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l'irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247/2010).

Il Tribunale ha, quindi, dato atto della decisione adottata in materia, dopo il deposito del ricorso, dalla Commissione Europea in data 14.8.2015 (pubblicata in G.U.U.E. del 18.2.2016) e delle pronunce successivamente emesse dalla S.C. (a partire dalla n. 13458/16), sintetizzando la portata di *jus superveniens* vincolante per il giudice nazionale da detta decisione della Commissione nei seguenti termini:

- i benefici considerati costituiscono aiuto di stato (punto 113);
- gli aiuti (individuali) concessi nel quadro delle misure in esame non costituiscono aiuti di Stato se soddisfano tutte le condizioni stabilite nel regolamento *de minimis* applicabile, cioè il regolamento UE n. 1407/2013 (punto 115 motivazione e art. 2 del dispositivo);
- “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con



il mercato interno (ad esempio... perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento *de minimis* applicabile...” (punto 134);

- “La Commissione richiederà...all’Italia di mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di recuperare solo gli aiuti incompatibili concessi e versati a singole imprese nel quadro delle misure di cui al punto (109), fatti salvi i casi...in cui il beneficio individuale è in linea con il regolamento *de minimis* applicabile...” (punto 157).

Applicando i principi della S.C., secondo cui spetta al giudice di merito verificare se l’aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento *de minimis* oppure possa beneficiare della deroga prevista dall’art. 107, par. 2, lett b), TFUE, il Tribunale, premesso che risulta provato lo *status* di impresa alluvionata e il “danno rilevante” ai sensi della legge 646/1994, e preso atto del superamento della soglia del *de minimis*, ha disposto c.t.u. contabile per verificare la compatibilità con il mercato interno del beneficio costituente aiuto di Stato, ex art. 107, paragrafo 2, lett. b), TFUE, ossia nei limiti della “compensazione” con il danno diretto arrecato dall’alluvione del 1994.

Ciò in applicazione dei principi della S.C. sulla materia secondo cui occorre verificare, da un lato, quale sia stato l’importo del danno diretto subito dall’impresa per effetto dell’alluvione, da accertare a livello della stessa impresa, e, dall’altro, nell’ambito del danno così individuato, quale importo sia stato già compensato da altre fonti (assicurazioni o altre misure di aiuto),



dovendo, in particolare, tenersi conto anche dei benefici previsti dalla stessa normativa in materia di tributi, contributi e premi.

La c.t.u. contabile ha escluso un danno residuo (ossia già compensato da altri aiuti), in quanto gli aiuti complessivamente ottenuti dalla società ammontano ad € 77.420,47, pari, rivalutati alla data della domanda amministrativa (31.7.2007) a € 85.363,05 (v. tabella a pag. 28 della c.t.u.), a fronte di un danno di € 49.079,85 (come da perizia asseverata del 15.11.1994 prodotta dalla società ricorrente), rivalutato, alla data della domanda amministrativa, ad € 66.355,96.

Il Tribunale ha però disatteso le conclusioni del c.t.u. ritenendo che tra gli aiuti ricevuti dalla società non possano essere inclusi i contributi in conto capitale previsti dalla L. 365/2000, art. 4 bis comma 5, e i contributi ex L. 257/04, art. 1 bis, comma 4, pari, rispettivamente, ad € 34.896,35 (€ 37.583,37 rivalutati al 31.7.2007) e ad € 26.264,93 (€ 27.079,14 rivalutati al 31.7.2007), trattandosi di misure di aiuto ricevute per i danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2000.

Detratte dette somme dagli aiuti ricevuti per l'alluvione del 1994, questi ultimi ammontano ad € 16.259,19, rivalutati al 31.7.2007 ad € 20.700,53, sicché, rispetto al danno rivalutato alla stessa data (pari a € 66.355,96), vi è un danno residuo pari, a tale data, a € 45.655,43.

Propone appello l'INPS sostenendo che anche le somme escluse dal Tribunale da quelle da considerare aiuti per ovviare ai danni



dell'alluvione del 1994 trovino invece causa, o anche causa, in detto evento, in quanto:

-l'art. 1 bis D.L. 220/2004, convertito in L. 257/2004, è rubricato *"Ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994"*;

-l'art. 4bis comma 5 D.L. 279/2000, convertito in L. 365/2000, prevede per le imprese danneggiate dall'alluvione del 1994 e successivamente da quella del 2000 un contributo a fondo perduto fino al 100% dell'entità dei danni subiti, a differenza di quanto previsto dal comma 3 della medesima norma, che, per le imprese danneggiate soltanto dall'alluvione del 2000, prevede contributi a fondo perduto fino al 75% dei minori introiti; inoltre le imprese "bi-alluvionate" (nel 1994 e nel 2000) potevano estinguere il mutuo contratto ai sensi del D.L. 691/1994.

L'appello è fondato.

Il quesito formulato all'udienza del 17.1.2019 demandava al c.t.u. di quantificare, se del caso mediante acquisizione di ulteriore documentazione, quanto ricevuto da A.F.I.B. s.r.l. a seguito degli eventi alluvionali del 1994, con la specificazione che *"Tra quanto ricevuto dalla società vanno ricompresi anche gli eventuali finanziamenti concessi ex L. 35/95, relativamente ai quali il CTU dovrà quantificare il vantaggio economico di cui ha beneficiato la società in relazione al tasso di interesse applicato rispetto al tasso di interesse mediamente applicato all'epoca dagli istituti di credito in relazione a finanziamenti di analogo importo"*, importo da attualizzare alla data della



domanda amministrativa (31.7.2007) e da porre a raffronto con il danno causato dall'alluvione del 1994, di € 49.079,85, da attualizzare anch'esso alla medesima data, al fine di verificare l'eventuale ammontare del danno residuo non compensato dagli aiuti ricevuti.

La c.t.u. ha quindi acquisito da CONSAP l'attestazione relativa alle agevolazioni concesse da MEDIOCREDITO CENTRALE alla A.F.I.B. s.r.l. a seguito dell'alluvione 1994 (v. allegato 5 alla c.t.u.) ed ha poi provveduto a ricostruire le vicende relative al finanziamento agevolato (ossia con tasso di interesse inferiore a quelli normalmente praticati) ricevuto dalla società ai sensi degli artt. 2 e 3 D.L. 691/94 conv. in L. 35/95.

Più precisamente, come emerge dalla relazione peritale e dal doc. 5 ad esso allegato, la Banca Popolare di Novara s.p.a. in data 22.8.1995 ha riconosciuto alla società un mutuo di £. 94.707.000 (pari al 99,66% del danno subito a causa dell'alluvione del 1994), con riferimento al quale essa è stata ammessa ai benefici ex L. 35/1995, pratica indicata come Pos. MCC n. 3705.

Nell'elaborato peritale sono poi descritte le successive vicende di detto finanziamento, ossia: erogazione di contributi a fondo perduto ex art. 3bis L. 35/1995 (€ 3.273,30 il 5.10.1995, € 3.273,30 il 7.3.1996, € 10.958,18 il 9.8.1996); restituzione di contributi in conto capitale ai sensi della L. 226/99 (-€ 3.878,63 il 7.5.2003); erogazione di € 2.633,04 per rinegoziazione del finanziamento ex L. 35/1995 ai sensi della L. 226/1999; quindi, in data 11.7.2003, erogazione di € 34.896,35 ai sensi dell'art.



4bis comma 5 D.L. 279/2000, convertito in L. 365/2000, e, in data 15.12.2005, erogazione di € 26.264,93 ai sensi dell'art. 1bis comma 4 D.L. 220/2004, convertito in L. 257/04.

Secondo la prospettazione della A.F.I.B. s.r.l., condivisa dal Tribunale, i contributi pagati in data 11.7.2003 (€ 34.896,35 ai sensi dell'art. 4bis comma 5 D.L. 279/2000) e in data 15.12.2005 (€ 26.264,93 ai sensi dell'art. 1bis comma 4 D.L. 220/2004) troverebbero causa negli eventi alluvionali del 2000, e quindi sarebbero volti ad ovviare ai danni causati da detti eventi e non a quelli causati dall'alluvione del 1994.

Nella memoria di costituzione in appello A.F.I.B. s.r.l. evidenzia che i contributi in questione sono riconosciuti soltanto ai soggetti danneggiati nell'anno 2000, e che, in particolare, il contributo previsto dall'art. 4bis comma 5 D.L. 279/2000 è attribuito sulla base dei soli danni subiti nell'anno 2000, pur essendo diverso il criterio di calcolo per i soggetti alluvionati soltanto nell'anno 2000 rispetto a quelli danneggiati sia nel 1994 che nel 2000, essendo previsto, in questo secondo caso, un contributo fino al 100% dell'entità dei danni subiti nel solo anno 2000, mentre i danni subiti nel 1994 non rilevano ai fini dell'entità del contributo.

Inoltre, il contributo previsto dall'art. 1bis comma 4 D.L. 220/2004 spetta *“ai soggetti di cui all'art. 4 bis, comma 5, del decreto legge 12 ottobre 2000 n. 279 convertito dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365”*, e, quindi, anche in questo caso, si tratterebbe di contributi assegnati (in forza del richiamo al D.L.



279/2000) soltanto a soggetti danneggiati nell'anno 2000, considerato che agli imprenditori danneggiati nel 1994 che non siano stati danneggiati anche nell'anno 2000 il D.L. 279/2000 non attribuisce alcun contributo.

Ai sensi dell'art. 4bis comma 5 D.L. 279/2000 *“Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attività professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, già danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entità dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilità residue del medesimo decreto”*.

La prospettazione della parte appellata riconduce il contributo di € 34.896,35 pagato da MEDIOCREDITO l'11.7.2003 al contributo a fondo perduto previsto dalla prima parte dell'art. 4bis comma 5 cit., evidenziando appunto la sua correlazione con i danni causati dall'alluvione del 2000, e in particolare il fatto che, in forza della norma, l'entità di esso, per le imprese bi-alluvionate, può raggiungere il 100% dei danni subiti nel 2000,



misura superiore rispetto al contributo previsto per le imprese danneggiate soltanto nel 2000.

La seconda parte dell'art. 4bis comma 5 prevede tuttavia anche una diversa agevolazione, ossia la possibilità, per le imprese già danneggiate dall'alluvione del 1994 e nuovamente danneggiate dall'alluvione del 2000, di estinguere il mutuo contratto ai sensi del D.L. 691/94, conv. in L. 35/95, ossia il finanziamento agevolato contratto in quanto impresa alluvionata nel 1994 e per ovviare ai danni causati dall'alluvione del 1994.

Per questa agevolazione lo *status* di impresa danneggiata dall'alluvione del 1994 costituisce dunque il presupposto per ottenere i benefici previsti dal D.L. 279/2000, e, pertanto, essa dev'essere considerata nel coacervo degli aiuti volti a compensare i danni causati dall'alluvione del 1994.

A fronte della documentazione acquisita da MEDIOCREDITO dal c.t.u. (allegato 5 alla relazione peritale), da cui emerge che il contributo pagato in data 11.7.2003 è riferito al finanziamento di cui alla Pos. MCC 3705, concesso, come già rilevato, ai sensi della L. 35/1995 e quindi in quanto impresa danneggiata dall'alluvione del 1994, la società attuale appellata ha svolto generiche osservazioni in merito alla prima parte dell'art. 4bis comma 5 cit. (sul contributo a fondo perduto fino al 100% dell'entità dei danni causati dall'alluvione del 2000), senza offrirsi di dimostrare (per esempio mediante la produzione della domanda da essa presentata o di altra documentazione) l'effettiva riconducibilità del contributo a questa previsione e non, invece,



come pare emergere dalla documentazione sub allegato 5 alla c.t.u., alla seconda parte dell'art. 4 bis comma 5, di cui si è già evidenziata la riconducibilità agli aiuti volti ad ovviare ai danni causati dall'alluvione del 1994.

E' opportuno ricordare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, in tema di sgravi contributivi incombe sull'impresa che invoca il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta evocata (cfr., tra le molte, Cass. 1157/2018).

L'art. 1bis comma 4 D.L. 220/2004 convertito in L. 257/2004, a sua volta prevede: *“Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento ottenuto ai sensi delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonché ai soggetti di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che siano in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la quota residua è corrisposta da Mediocredito centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6”*.

Il contributo è quindi previsto in favore sia delle imprese mono-alluvionate nel 1994 che abbiano beneficiato del contributo in conto capitale o del finanziamento agevolato ex L. 35/95 (cfr. il richiamo, nel comma 4, al comma 2, e, in quest'ultimo, a sua volta, al comma 1, relativo al contributo in conto capitale a



favore dei soggetti danneggiati dall'alluvione del 1994) che delle imprese bi-alluvionate, nel 1994 e nel 2000, individuate mediante richiamo all'art. 4bis comma 5 D.L. 279/2000.

Anche in questo caso l'appellata si limita ad evidenziare che, in forza di detto richiamo, i soggetti che beneficiano del contributo previsto dall'art. 1bis comma 4 D.L. 220/2004 sono gli stessi di cui all'art. 4 bis comma 5 D.L. 279/2000, ossia le imprese bi-alluvionate.

Poiché il contributo, come osservato, è in realtà previsto a favore sia di imprese mono-alluvionate (nel 1994) che di imprese bi-alluvionate (nel 1994 e nel 2000), incombeva sull'appellata l'onere di dimostrare di avere fruito dell'aiuto in quanto impresa bi-alluvionata e quindi che esso fosse volto ad ovviare ai danni causati dall'alluvione del 2000 e non a quelli causati dall'alluvione del 1994, onere, anche in questo caso, non assolto.

Il riferimento, contenuto nella comunicazione di MEDIOCREDITO del 19.12.2005, al finanziamento Pos. MCC n. 3705 (v. allegato 5 alla c.t.u.), e quindi al finanziamento concesso ad A.F.I.B. s.r.l. accedendo ai benefici di cui alla L. 35/95, induce anzi a ritenere che detto contributo sia stato riconosciuto alla società attuale appellata in quanto danneggiata dall'alluvione del 1994, senza che quest'ultima abbia dimostrato, mediante produzione della relativa documentazione, di avere ottenuto l'aiuto in questione in quanto danneggiata (anche) dall'alluvione del 2000.



Considerata quindi l'inerenza ai danni causati dall'alluvione del 1994 delle somme pagate ad A.F.I.B. s.r.l. in data 11.7.2003 e in data 15.12.2005, pari, rispettivamente alle somme, rivalutate al 31.7.2007, di € 37.583,37 e di € 27.079,14, correttamente il c.t.u. ha quantificato il totale complessivo degli aiuti volti a compensare detti danni in € 85.363,05 (al 31.7.2007), importo superiore a quello del danno causato dall'alluvione del 1994, pari (al 31.7.2007) a € 66.355,96.

In conformità alle conclusioni della c.t.u. (non contestate dalle parti sotto il profilo della loro correttezza contabile) va quindi escluso un danno residuo.

L'appello deve pertanto essere accolto.

La straordinaria complessità della disciplina, anche per l'intervento normativo della Commissione Europea sopravvenuto nel corso del giudizio di primo grado, giustifica, ex art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di entrambi i gradi.

Gli oneri della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, stante l'esito della lite, vanno posti a carico di parte appellata.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

in accoglimento dell'appello,

respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo;

compensa le spese di entrambi i gradi;

pone le spese di c.t.u. a carico di parte appellata.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10 giugno 2020.



IL CONSIGLIERE est.

Dott.ssa Silvia CASARINO

IL PRESIDENTE

Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI

